

CRITERI DA UTILIZZARE PER L'ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AL PIANO REGIONALE DI LOTTA FITOPATOLOGICA INTEGRATA DI COLORO CHE NON RISPETTANO GLI IMPEGNI ASSUNTI

1 ASPETTI GENERALI

Le presenti disposizioni si applicano agli impegni assunti da coloro che aderiscono al Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata (PRLFI). Con la firma apposta in calce alla domanda ed ai relativi documenti integrativi, il richiedente si assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute.

I controlli sono effettuati dagli STAPA-CePICA competenti per territorio nell'ambito dell'Azione di monitoraggio su almeno il 5% delle Aziende prevista dal PRLFI e sono volti ad accertare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di adesione ed il rispetto degli impegni previsti.

Le irregolarità possono consistere in difformità tra quanto dichiarato da parte dell'interessato, in domanda iniziale o successivamente, e quanto verificato all'atto del controllo oppure in inadempimenti totali o parziali agli impegni assunti.

In linea generale, la decadenza totale viene sempre pronunciata qualora il richiedente o un suo rappresentante impediscono il regolare svolgimento delle operazioni di controllo non prestando collaborazione, salvo cause indipendenti dalla sua volontà.

Nel caso di difformità o inadempienze che non comportano decadenza totale, a ciascuna difformità o inadempienza parziale viene assegnata una percentuale di infrazione. Qualora la somma delle percentuali d'infrazioni assegnate a qualsiasi titolo nel corso di un anno solare e verificate nel corso dell'Azione di monitoraggio risulti superiore al 20%, sarà disposta la decadenza totale dal PRLFI.

L'adesione al PRLFI con tutta la SAU è da intendersi rispettata anche nel caso in cui si accerti una differenza percentuale, in più o in meno, tra la SAU totale dichiarata e quella accertata in azienda fino ad un massimo del 3%, ma comunque non superiore a 2 ha, fatta salva la percentuale d'infrazione attribuita come di seguito specificato.

2 DECADENZA PER DIFFORMITÀ

Decadenza Totale

1. La decadenza totale viene pronunciata quando nel corso dei controlli:
 - si accerti una differenza percentuale, in più o in meno, tra la SAU totale dichiarata e quella accertata in azienda maggiore del 3% o comunque maggiore di 2 ha;
 - anche se la SAU totale dichiarata è uguale a quella accertata o differisce fino al 3% o per meno di 2 ha, si accerti una differenza percentuale, in più o in meno, tra la SAU dichiarata per singola coltura e quella accertata in azienda maggiore del 3% o comunque maggiore di 1 ha;
 - anche se la SAU totale dichiarata è uguale a quella accertata o differisce fino al 3% o per meno di 2 ha, si accerti la presenza di una coltura non dichiarata che occupa una superficie superiore a 0,3 ha per le colture annuali ed a 0,5 ha per le colture poliennali.

Decadenza parziale e percentuali d'infrazione

1. Nei casi di difformità, per i quali non è prevista la decadenza totale, vengono applicate le seguenti percentuali d'infrazione:
 - differenza percentuale, in più o in meno, tra la SAU totale dichiarata e quella accertata in azienda inferiore o uguale al 3% o comunque inferiore o uguale a 2 ha: percentuale d'infrazione = 3 %;

- anche se la SAU totale dichiarata è uguale a quella accertata o presenta una differenza uguale o inferiore al 3% o comunque uguale o minore di 2 ha: differenza percentuale, in più o in meno, tra la SAU dichiarata per singola coltura e quella accertata in azienda minore o uguale del 3% o comunque minore o uguale ad 1 ha: percentuale d'infrazione = 2%;
- anche se la SAU totale dichiarata è uguale a quella accertata o presenta una differenza uguale o inferiore al 3% o comunque uguale o minore di 2 ha: presenza di una coltura non dichiarata che occupa una superficie inferiore o uguale a 0,3 ha per le colture annuali ed a 0,5 ha per le colture poliennali: percentuale d'infrazione = 2 %.

La decadenza totale e le percentuali d'infrazione relative alle difformità sulla SAU non sono applicate qualora per la determinazione della SAU il richiedente comprovi di essersi interamente basato su documentazione proveniente da fonti ufficiali, quali gli Uffici del Dipartimento del Territorio.

3 DECADENZA PER INADEMPIMENTO TECNICO

1. Gli adempimenti tecnici previsti dal PRLFI, al fine dell'Azione di monitoraggio vengono qualificati come impegni essenziali ed accessori.
 Gli impegni essenziali rappresentano quegli adempimenti tecnici che se disattesi determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi del PRLFI.
 Gli impegni accessori rappresentano quegli adempimenti tecnici che se disattesi consentono solo il parziale raggiungimento degli obiettivi del PRLFI.
2. La decadenza totale per inadempimento tecnico è disposta ove si accerti che il richiedente non ha adempiuto ad almeno uno degli impegni essenziali specificati nel paragrafo 6.

4 CASI PARTICOLARI:

A. Trasferimento di superfici o di azienda.

Qualora, nel corso del periodo di adesione al PRLFI, il richiedente trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'adesione al PRLFI per il restante periodo.

B. Aumento della superficie.

Qualora nel corso del periodo di adesione al PRLFI, il richiedente aumenti la superficie della propria azienda, il Dirigente del Settore competente, può disporre l'estensione dell'adesione al PRLFI alla superficie aggiuntiva.

5 VERIFICHE

Nel corso dell'Azione di monitoraggio dovranno essere effettuate le seguenti verifiche:

1. presenza della documentazione richiesta:
 - a) Registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari - Stato di magazzino dei concimi, dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti debitamente vidimato;
 - b) modelli PRLFI/C1 per il rilievo delle avversità per ciascuna delle colture presenti in azienda;
2. assoggettamento agli obblighi previsti dall'azione della intera SAU aziendale (l'obbligo è da intendersi rispettato anche nel caso in cui si accerti una differenza percentuale, in più o in

meno, tra la SAU totale dichiarata e quella accertata in azienda fino ad un massimo del 3%, ma comunque non superiore a 2 ha, fatta salva la percentuale d'infrazione da attribuire);

3. verifica della coerenza del contenuto del Registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari - Stato di magazzino dei concimi, dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti con le "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture" vigenti e con quanto riportato nei modelli PRLFI/C1. A tal riguardo porre attenzione ad accertare la presenza di avversità controllate da trattamenti non riportati nel Registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari - Stato di magazzino dei concimi, dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti, ma con riscontri oggettivi aziendali (malerbe seccate, afidi o altre avversità morte sulla pianta);
4. verifica della coerenza del contenuto del Registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari - Stato di magazzino dei concimi, dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti con quanto conservato in magazzino.

6 PRINCIPI DI VALUTAZIONE

Gli impegni assunti vengono distinti in impegni essenziali e impegni accessori. Inoltre, essi si dividono in Aziendali (riferiti all'azienda nel suo complesso) e Specifici di coltura (riferiti ad ogni coltura presente in azienda).

Impegni essenziali aziendali

1. Assoggettamento agli obblighi previsti dal PRLFI della intera SAU (l'obbligo è da intendersi rispettato anche nel caso in cui si accerti una differenza percentuale, in più o in meno, tra la SAU totale dichiarata e quella accertata in azienda fino ad un massimo del 3%, ma comunque non superiore a 2 ha, fatta salva la percentuale d'infrazione da attribuire).
2. Partecipazione ai corsi previsti dal PRLFI vigente.
3. Presenza ed aggiornamento (ritardo max ammesso entro 30 giorni) del Registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari - Stato di magazzino dei concimi, dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti, debitamente vidimato, per tutte le colture presenti in azienda; il ritardo massimo ammesso di 30 giorni è accettabile solo nel caso di disponibilità di registrazioni sostitutive (es. libro prima nota o calendario aziendale).
4. Modelli PRLFI/C1 per il rilievo delle avversità debitamente compilati per ciascuna coltura.

Impegni essenziali specifici di coltura

1. Impiego di principi attivi per la difesa fitosanitaria permessi dalle "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture" vigenti per coltura e per avversità.
2. Rispetto delle norme di legge (es. di non rispetto è l'impiego di principi attivi non registrati o il non rispetto dei tempi di carenza).

Impegni accessori aziendali

1. Aggiornamento (oltre 24 ore fino ad un massimo di 30 giorni) del Registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari - Stato di magazzino dei concimi, dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti per ciascuna delle colture presenti in azienda; oltre i 2 giorni il ritardo è accettabile solo nel caso di disponibilità di registrazioni sostitutive (es.: libro prima nota o calendario aziendale). Percentuale d'infrazione = 3%.
2. Esecuzione di trattamenti fitosanitari a seguito di superamento di soglie d'intervento o dell'instaurarsi delle condizioni predisponenti, sulla base di quanto prescritto dalle "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture" vigenti. Percentuale d'infrazione = 10% per ogni trattamento non giustificato.

3. Distribuzione di principi attivi alle dosi indicate dalle “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture” vigenti. Percentuale d’infrazione = 3% per ogni trattamento.
4. Esecuzione di trattamenti fitosanitari nel numero massimo previsto per avversità dalle “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture” vigenti per avversità. Percentuale d’infrazione = 5% per ogni trattamento.
5. Esecuzione di trattamenti fitosanitari nel numero massimo previsto per principio attivo dalle “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture” vigenti. Percentuale d’infrazione = 5% per ogni trattamento.
6. Esecuzione di trattamenti fitosanitari per avversità non previste dalle “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture” vigenti autorizzati con apposita deroga. Percentuale d’infrazione = 2% per ogni trattamento.
7. Comunicazione delle variazioni intervenute nell’azienda rispetto ai dati forniti all’atto dell’adesione al PRLFI. Percentuale d’infrazione = 3% per ogni variazione non comunicata.
8. Libero accesso ai tecnici dei Servizi di Sviluppo Agricolo qualora la propria azienda venga scelta come sede di UTM e quindi per tutte le osservazioni previste. Percentuale d’infrazione = 5%.